



la Bussola

*Classificazione Decimale Dewey:*

**362.83 (23.) PROBLEMI E SERVIZI PER LE DONNE**

DEMETRIO DELFINO

# LO SPECCHIO DI PERSEO

LA VIOLENZA DI GENERE



la Bussola



la Bussola

©

ISBN

979-12-5474-799-5

PRIMA EDIZIONE

**ROMA** 11 SETTEMBRE 2025

«Se non puoi volare allora corri, se non puoi correre allora cammina, se non puoi camminare allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia devi continuare ad andare avanti.»

Martin Luther King jr.



*A tutte e a tutti coloro  
che hanno pensato di fermarsi*



# INDICE

## 11 *Introduzione*

## 21 Capitolo I

### Le cause della violenza domestica

1.1. La matrice culturale, 21 – 1.1.1. *Considerazioni preliminari*, 21 – 1.1.2. *In generale la normativa italiana*, 23 – 1.1.3. *In particolare i singoli articoli*, 32 – 1.1.4. *Negli altri Paesi*, 47 – 1.1.5. *La violenza quale causa risoltrice dei conflitti*, 54 – 1.1.6. *Socializzazione separata per sessi*, 60 – 1.1.7. *Le tradizioni matrimoniali; un sistema che conferisce agli uomini una sorta di diritto di proprietà su donne e bambine; una concezione di famiglia quale “primordiale comunità” assoggettata al controllo dell'uomo*, 69 – 1.2. La matrice economica, 75 – 1.2.1. *Considerazioni preliminari*, 75 – 1.2.2. *L'indipendenza economica della donna*, 77 – 1.2.3. *La differenza di retribuzione*, 100 – 1.2.4. *Diseguaglianza nel processo decisionale*, 106 – 1.2.5. *Parità tra uomini e donne nelle azioni esterne*, 112 – 1.3. La matrice religiosa, 114 – 1.3.1. *La delicatezza della questione*, 114 – 1.3.2. *Le religioni e l'incontro con le legislazioni statali*, 115 – 1.3.3. *La sentenza n. 195/1993 della Corte costituzionale*, 117 – 1.3.4. *Il mondo mussulmano*, 119 – 1.3.5. *La donna e l'Induismo*, 125 – 1.3.6. *Le cause prime*, 130

## 133 Capitolo II

### Le tipologie di reato più frequenti

Il comune filo conduttore, 133 – 2.1. La violenza sessuale, 133 – 2.1.1. *Una sofferta qualificazione*, 133 – 2.1.2. *La condotta punibile*

e la giurisprudenza della Cassazione, 135 – 2.1.3. *Sull'aspetto criminologico*, 146 – 2.1.4. *I maltrattamenti in famiglia*, 149 – 2.1.4.1. *Quasi un delitto comune*, 149 – 2.1.4.2. *Il contenuto della norma (la convivenza) e l'importanza delle fonti Comunitarie*, 151 – 2.1.4.3. *L'attribuibilità dell'atto illecito alla volontà dell'agente*, 154 – 2.1.4.4. *Il bene che deve essere protetto*, 157 – 2.1.4.5. *Alcune differenze con altre importanti figure di reato*, 160 – 2.2. *Le lesioni personali*, 166 – 2.3. *L'omicidio*, 173 – 2.3.1. *Perché si uccide una donna*, 173 – 2.3.2. *Il vero significato di femminicidio*, 177 – 2.3.3. *I processi per omicidi nei confronti di donne*, 181 – 2.3.4. *Le modalità di esecuzione del femminicidio*, 184 – 2.3.5. *Il movente*, 187 – 2.3.6. *Sull'esito dei processi*, 188

## 191 Capitolo III

### La violenza nei confronti degli uomini

3.1. *Una violenza sconosciuta*, 191 – 3.1.1. *Uno sguardo sul mondo*, 191 – 3.1.2. *I dati italiani*, 196 – 3.2. *Le singole tipologie di reati a danno degli uomini*, 199 – 3.2.1. *La violenza psicologica*, 201 – 3.2.2. *In particolare il riflesso sui figli nel momento della proposizione di ricorsi finalizzati alla separazione e alla cessazione degli effetti civili di matrimonio*, 203 – 3.2.3. *La violenza economica*, 205 – 3.2.4. *Lo stalking*, 209 – 3.2.5. *La violenza fisica*, 211 – 3.2.6. *La violenza sessuale*, 213 – 3.3. *La tutela apprestata per le vittime di violenza*, 223 – 3.3.1. *Il problema in generale*, 223 – 3.3.2. *La tutela civile e penale*, 225 – 3.3.3. *Le diverse categorie di danno*, 226 – 3.3.3.1 *Il danno patrimoniale*, 226 – 3.3.3.2 *Il danno non patrimoniale*, 227 – 3.3.4. *Le misure cautelari e le tutele inibitorie*, 230 – 3.3.5. *Le tutele previste in ambito penale*, 239 – 3.3.6. *La Direttive U.E. sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, 241

## 253 Conclusioni

## 263 *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*

## INTRODUZIONE

Ho sempre pensato che qualsiasi evento, sia esso opera della natura o dell'uomo, dal più elementare al più complesso, trovi il proprio divenire, a fronte dell'intervento di una causa principale, anche grazie all'insieme di un'infinita serie di concause minori che, inevitabilmente, lo determinano. Le stesse, non sempre sono controllabili dall'uomo ma, a loro volta, germogliano in virtù di un substrato sociale, economico e religioso che quasi sempre condiziona fortemente il suo verificarsi.

La violenza nei confronti delle donne e, altresì, quella delle donne nei confronti degli uomini, fenomeno certamente da non sottovalutare anche se poco conosciuto, non nasce solo da singole situazioni che, nel rapporto di coppia, ordinariamente si verificano ma, è ascrivibile a fattispecie e a dinamiche molto più complesse che fungono talvolta da eventi scatenanti e, altre volte, da elementi prodromici.

Spesso, ci si limita a discutere sulla opportunità di interventi legislativi capaci di regolamentare e, all'occorrenza, di sanzionare comportamenti che ripugnano alla coscienza sociale

dimenticando che ogni forma di violenza, anche quella verbale, non può di certo trovare adeguata soluzione, esclusivamente, in una sanzione più o meno grave. La “punizione”, di per sé, è assolutamente insufficiente ai fini della risoluzione di ogni fatto antisociale se, la stessa, non è adeguatamente supportata da interventi correttivi che possano dare vita ad un percorso educativo finalizzato prima a comprendere e poi a “sanare” l’effetto violenza.

D’altra parte, la pena, non può di certo rimanere ancorata alla superata teoria retributiva secondo la quale, la stessa, servirebbe a compensare la colpa del reo, a fungere quasi da argine alla originaria vendetta privata (vita per vita, occhio per occhio dente per dente – Esodo 21/24 – *malum passionis quod infligitur ob malum actionis* – *De jure belli*, II,XX,11).

In realtà, la formulazione di qualsiasi norma di legge, dovrebbe essere preceduta, sempre, dall’esame delle prime indicate riflessioni al fine di potersi calare all’interno di una realtà concreta ben precisa che rispecchi, chiaramente, anche una determinata struttura economico e sociale all’interno della quale la norma prevista dal Legislatore dovrebbe trovare applicazione.

Tale considerazione, tra l’altro, trova totale conforto nella nostra Carta Costituzionale e nel nostro Codice Civile i quali, tra l’altro, ci insegnano che qualsiasi norma di legge dovrebbe essere di per sé chiara, facilmente comprensibile e capace, in virtù della generalità ed astrattezza, di disciplinare, adeguatamente, il numero più ampio possibile di ipotesi concrete che, via via, vanno a verificarsi inoltre e comunque, la norma dovrebbe essere di per se chiara, capace di essere compresa, recepita e quindi rispettata.

Peraltro, è altresì evidente che la norma di legge risente del substrato politico in cui la stessa viene formata ed è altresì evidente che, l’evoluzione “del sentire comune”, dovrebbe

rappresentare una delle chiavi per forgiare norme adeguate per risolvere le più diverse fattispecie concrete.

Nessuna norma può considerarsi “adeguata” se non si considera, prima di tutto, l’aspetto economico e sociale in cui la stessa deve essere applicata.

Per ciò che concerne la violenza nei confronti delle donne, si è detto davvero tanto nonché, si è legiferato in maniera più o meno adeguata.

A livello internazionale, seppur in ritardo, rileviamo norme di sicuro interesse tra le quali, la recentissima Direttiva dell’Unione Europea a cui verrà dedicato adeguato spazio al termine di questo lavoro.

In quest’ottica, anche se ormai risalente a oltre dieci addietro, non possiamo di certo tralasciare una sorta di Legge capostipite e cioè, la Convenzione di Istanbul, del Consiglio d’Europa, che rappresenta, in pratica, “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro tecnico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza” (<http://www.conventions.coe.int/Treaty/ITA/Summaries/Html/210.htm>) e rappresenta, senza ombra di dubbio, un formale impegno di tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione a intervenire in maniera incisiva per la risoluzione del problema: l’Italia, ha ratificato la Convenzione tramite il Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2013 e, il Senato della Repubblica, all’unanimità, ha convertito il testo in legge in data 19 giugno 2013.

Il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne delitti che, in virtù del medesimo trattato, dovrebbero essere inseriti, dagli Stati aderenti, all’interno delle proprie legislazioni. I reati previsti dalla Convenzione sono rappresentati da: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35); la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art.

37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40).

È doveroso ricordare, peraltro, che la Convenzione di Istanbul non prevede solo una tutela ampia ed esclusiva nei confronti delle donne ed infatti, il proprio raggio d'azione coinvolge ogni forma di discriminazione ed infatti:

\*\*\*

Art. 4 comma 3 della Convenzione di Istanbul:

L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

\*\*\*

La portata del principio è davvero evidente e non consente deroghe di nessun tipo a prescindere da qualsiasi ideologia professata da qualsiasi organizzazione politica operante in uno degli Stati aderenti

Ciò malgrado, per quanto concerne il nostro paese, le violenze nei confronti delle donne rappresentano un problema tutt'altro che trascurabile (così come, del che se ne darà atto nel

presente volume, anche le violenze delle donne nei confronti degli uomini).

Vi è poi altra considerazione che ritengo necessario anticipare in questa introduzione, considerazione davvero di rilievo poiché rappresenterà una sorta di linea guida del presente lavoro.

Ho sempre ritenuto che qualsiasi norma, nessuna esclusa e quindi anche quella destinata a prevenire e eventualmente reprimere tali forme di violenza debba, necessariamente, ricollegarsi all'esistenza di una sorta di diritto naturale sul cui ultimo termine è necessario intendersi con chiarezza ed è necessario soffermarsi poiché, non lo si dimentichi, la norma dovrà anche rispettare una sorta di canone che potremmo definire di equità e cioè, un canone che stigmatizzi il precetto impositivo come "giusto".

Ai fini della migliore comprensione appare di rilievo rammentare una teoria che ritengo determinante nella filosofia del diritto e che, dovrebbe sempre ispirare il nostro Legislatore nella formazione delle leggi e cioè, la teoria giusnaturalistica del diritto naturale.

Non sempre rispettare le norme giuridiche significa rispettare quelle oggettivamente giuste: la storia ha purtroppo dimostrato l'esistenza di norme che hanno apertamente calpestato il diritto naturale dell'uomo alla libertà, al lavoro, alla dignità sociale da qui, l'esigenza non solo di conoscere e rispettare le norme, tutte, ma, di analizzarle, comunque, in un'ottica certamente più ampia che ponga i diritti assoluti quali fari regolatori delle vicende umane.

Il diritto naturale è da intendersi in termini di diritti soggettivi, innati, imprescrittibili e inalienabili, di cui ognuno di noi è titolare e che, comunque, deve difendere, sempre, senza limiti alcuno.

Sotto quest'ultimo punto di vista debbo dire che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta compiendo importanti passi in

avanti ed infatti, assume particolare rilievo, tra le altre, una recente sentenza, quella del 2 marzo 2017, inerente il ricorso n. 41237/14 in virtù della quale, l'Italia, è stata efficacemente sanzionata a motivo dei ritardi derivanti dalla mancanza di misure adeguate per combattere il fenomeno della violenza contro le donne.

La particolarità di questa decisione sta proprio nel fatto che, nella stessa, vengono riconosciuti alcuni diritti i quali sono tutelati da precise disposizioni indicate nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (nel caso di specie gli articoli 2 e 3 – Diritto alla Vita; Proibizione della Tortura), in modo assoluto senza che siano previste limitazioni o deroghe.

Al centro del ricorso vi erano ripetute violenze, entro le mura domestiche, da parte del marito nei confronti della moglie e dei figli violenze che, portarono all'uccisione del figlio che aveva cercato di proteggere la madre dalle violenze del proprio coniuge ed è proprio in considerazione di ciò che la Corte ha considerato gli articoli 2 e 3 della Convenzione quali principi assoluti, intangibili, poiché finalizzati a proteggere i valori fondamentali in qualsiasi sistema che possa definirsi democratico.

In quest'ottica, di rilievo risultano altresì anche non pochi provvedimenti legislativi emanati nel nostro stato tra cui, la non più recente legge del 19 luglio 2019 n. 69 inerente alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 la quale, tra l'altro, ha introdotto l'articolo 612-ter nel codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, l'articolo 583-quinquies inerente alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nonché, ha altresì apportato diverse modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 del che, se ne darà atto nel proseguo della trattazione.

Ciò posto, mi preme evidenziare che lo scopo di questo lavoro non è solo quello di descrivere, seppure in maniera sintetica, la normativa vigente sul tema né, tanto meno, quello di descrivere l'orientamento delle Corti di legittimità e di merito (a cui, comunque, farò riferimento) ma, semmai, è quello di fornire elementi di riflessione che siano capaci di sollecitare il lettore ad esaminare il problema della violenza sulle donne prima e sugli uomini da parte delle donne poi, in modo differente dal solito, forse controcorrente ma, comunque, in modo idoneo a comprendere il fenomeno nella sua complessità per poi trarre delle conclusioni sul perché ci si trovi ad affrontare una situazione davvero allarmante.

Questo permetterà di adottare, ognuno per proprio conto, non solo dei comportamenti preventivi ma, ci si augura, divulgativi al fine, evidentemente, di arginare fatti delittuosi che a prima vista paiono privi di idonea motivazione.

Per questo, darò un ampio spazio alle cause della "violenza" cause che dimostrano, chiaramente, che le radici di tali eventi non sono, nel loro dna, diverse da stato a stato ma, semmai, lo sono solo per ciò che riguarda l'intensità del fenomeno: vi sono matrici comuni che è necessario non solo analizzare e comprendere ma, altresì, è necessario recepire nel profondo.

Non mancheranno, di certo, puntuali richiami al presunto progredire delle modalità dell'instaurazione dei rapporti sociali, del nocivo impatto dei mass-media, dell'informazione quotidiana, ormai diffusa con ogni mezzo, e dell'ansia generalizzata che purtroppo pare inficiare, in modo davvero pregnante, la corretta instaurazione di ogni tipo di relazione.

Ed infatti, nello studio del fenomeno non può che rilevarsi, anche, la carenza di alcune informative che ritengo, davvero, di particolare rilievo e che spesso appaiono, incomprensibilmente, accantonate o quanto meno non adeguatamente considerate.

L'Italia, per quanto riguarda gli omicidi nei confronti delle donne si trova, purtroppo, al quarto posto<sup>(1)</sup> mentre, secondo uno studio compiuto dall'Università del New Hampshire (Thirty years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment) un terzo degli omicidi sono commessi dalle donne nei confronti degli uomini.

Non a caso, per affrontare questo problema, dopo Cipro e Malta anche la Croazia intende introdurre il reato di femminicidio con pene, come ha annunciato il primo ministro Andrej Plenkovic, che partiranno da dieci anni.

Malgrado ciò, è importante non perdersi all'interno di una sorta di "sensibilità fortemente emotiva" che non ci consente di comprendere, adeguatamente e in difetto, alcuni aspetti del problema.

La crudeltà con cui certi omicidi vengono commessi, aspetto particolarmente stimolante sotto il profilo giornalistico che, purtroppo, nutre l'ascoltatore non particolarmente attento, ci porta a non considerare le vere cause del fenomeno tra le quali, sarebbe davvero necessario approfondire, prima fra tutte, la incapacità, nel rapporto di coppia, di relazionarsi adeguatamente.

Ed infatti, tale incapacità, sta proprio alla base di una povertà emotiva che, inevitabilmente, si riflette anche a livello economico.

Ciò è tanto vero se si considera che una delle "cause prime" delle separazioni e divorzi, in Italia, risiede proprio nella incapacità di sapersi relazionare cosa, questa, che si trasforma in vera e propria violenza anche tra i più giovani violenza accresciuta da

---

(1) Lo studio è stato effettuato dall'Unodc – United Nations Office on Drugs and Crime ed è relativo all'anno 2021 anno in cui è stato rilevato un altissimo numero di omicidi di donne in Germania, al primo posto dei paesi d'Europa con 337 vittime. L'Italia, si trova al quarto posto con un numero di vittime pari a 119.

un abuso dell'uso dei social, dalla fretteolosità con cui si comunica, dalla povertà del linguaggio e dalla incapacità "del stare nel problema".

Posto quanto sopra, come ho già accennato, non mancheranno, all'interno del volume, i richiami alle norme di legge, al corrente orientamento giurisprudenziale nonché, alla normativa comunitaria richiami, peraltro, che avranno il compito di fornire al lettore uno dei tanti supporti necessari per avere una precisa idea di un problema dai contorni davvero preoccupanti.

In definitiva, mi auguro che questo libro, fuori da ogni pretesa scientifica, costituisca soprattutto un valido aiuto capace di prevenire e di cercare di fare comprendere, nella vera essenza, la violenza di genere.

Lo scopo di questo lavoro, quindi, è puramente divulgativo e non scientifico conscio del fatto che "il problema della violenza" è un problema che deve essere soprattutto conosciuto dai più e quindi anche da coloro che, per ragioni di professione esercitata, non possono recepire, talvolta, la portata delle norme giuridiche che, in realtà dovrebbero essere, di per sé, "chiare e fruibili da tutti".

Ci si sforzerà, infine, di proporre delle linee guida che potranno essere elementi di riflessione solo se esaminate nel generale contesto del presente lavoro per cui, si invita il lettore a leggere ogni pagina del presente libro ringraziando, anticipatamente, chi vorrà seguire quanto suggerito.

Qualsiasi forma di violenza, fatta eccezione della necessaria resistenza e reazione ad una forza in atto, non può e non potrà, mai, essere sconfitta solo con sanzioni più o meno ritenute adeguate né, potrà essere sconfitta con mere considerazioni di principio ma, semmai, ci si dovrà sforzare, in maniera seria e adeguata, di esaminare il problema anche da altro punto di vista: mi piace pensare alla mito greco di Perseo, capace di uccidere la

Gorgone senza guardala negli occhi: era necessario utilizzare uno specchio riflettente l'immagine del mostro marino poiché, in difetto, sarebbe bastato anche un solo fugace sguardo e Perseo, inesorabilmente, sarebbe stato a propria volta ucciso da qui, il titolo che ho pensato di attribuire a questo lavoro.